



# INDENNITÀ DI FREQUENZA

(Legge n. 289/1990)

## **VADEMECUM 2024**

L'indennità di frequenza è una prestazione economica che viene erogata mensilmente dall'INPS a seguito di apposita domanda.

E' stata istituita da una legge nazionale (Legge n. 289/1990), e dunque è un **diritto**.

L'indennità è un aiuto economico in favore dei **minori di anni 18** con ***difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età*** (questa la definizione normativa).

**Qualsiasi disturbo**, purché diagnosticato, e non lieve, può dare diritto all'indennità di frequenza. Tra i minori che presentano tali "*difficoltà persistenti*" vi rientrano, ad esempio i minori con **D.S.A.**, oppure con **ADHD, DOP, disturbi del linguaggio**, con deficit cognitivi, con disturbi di memoria ed attenzione, eccetera.

Ma come si ottiene l'indennità di frequenza?

### **REQUISITI:**

#### **A) REQUISITI SOGGETTIVI:**

- **età inferiore ai 18 anni;**
- sussistenza di ***difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età*** (oppure perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz);
- cittadinanza italiana (o cittadinanza in uno Stato membro dell'Unione europea, o di uno Stato terzo purché si abbia regolare permesso di soggiorno);
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale;

#### **B) REQUISITI REDDITUALI:**

- non disporre di un reddito annuo personale, **riferito al minore (e non ai genitori!)**, superiore ad **€ 5.725,46**

#### **C) REQUISITI AMBIENTALI:**

- **frequenza di scuole** pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido,

***oppure :***

- frequenza continua o periodica di: centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
- frequenza continua o periodica di: centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap.



## IMPORTO DELL'INDENNITA'

L'indennità di frequenza viene erogata in rate mensili, di importo aggiornato annualmente; per l'anno 2024 essa è pari ad **€ 343,66 mensili** (€ 333,33 più la maggiorazione di € 10,33). La concessione dell'indennità di frequenza viene erogata da Inps da OTTOBRE a GIUGNO compresi di ciascun anno scolastico, per tutto il percorso scolastico, fino al raggiungimento della maggiore età (**decade automaticamente al compimento dei 18 anni**). I ratei mensili non vengono corrisposti nei mesi di luglio, agosto e settembre, a meno che non si attesti la frequenza estiva a centri riabilitativi od a corsi terapeutici presso la ASL o presso strutture convenzionate con l'ASL. L'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda all'INPS.

## L'ITER PER OTTENERE L'INDENNITA'

### 1) ACQUISIRE LA DIAGNOSI RELATIVA AI DISTURBI / PATOLOGIE DEL MINORE

**Occorre che i disturbi siano stati diagnosticati.** Nel caso dei D.S.A., l'iter diagnostico può essere svolto presso il servizio pubblico, ossia il **Servizio Sanitario Nazionale**, oppure da **specialisti o strutture accreditate**. Le modalità di accreditamento dei privati variano da regione a regione.

### 2) RECARSI DAL PEDIATRA (o dal medico di famiglia)

Il pediatra (o medico di famiglia) dovrà compilare la certificazione medica, trascrivendo la diagnosi, con il relativo codice nosografico (per la Dislessia F81.0, per la Disortografia F81.1, per la Discalculia F81.2, per la Disgrafia F81.8, per l'ADHD F90.0, oltre a quelli relativi ad eventuali altri disturbi in comorbilità). **Il certificato deve essere redatto in modalità digitale, e trasmesso telematicamente ad Inps dal medico.**

N.B.: poiché il Modello del certificato medico telematico non contempla la voce "indennità di frequenza", il medico dovrà barrare, ai fini dell'ottenimento dell'indennità di frequenza, la casella "INVALIDITA'". Il certificato medico ha una validità di **90 giorni**, termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda.

Si precisa, inoltre, che, **con lo stesso certificato, è possibile richiedere anche prestazioni ulteriori (ad esempio, quelle previste dalla Legge 104, per la quale la casella da barrare è "Handicap")**.

**N.B.: NON è necessario aver ottenuto la certificazione ex Legge 104 per ottenere l'indennità di frequenza**

### 3) INOLTRE LA DOMANDA

La domanda all'INPS può essere presentata, alternativamente:

- **personalmente**, in via telematica, direttamente da sito [www.inps.it](http://www.inps.it), **oppure**
- **tramite gli enti di patronato**, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi



#### 4) LA VISITA PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA

A seguito dell'invio telematico della domanda, l'INPS invierà per posta la lettera di convocazione a visita del minore. Nella prassi, le "visite" effettuate dalle Commissioni mediche spesso sono molto brevi, "sommarie" e basate quasi esclusivamente sul riscontro documentale. E' pertanto consigliabile dotarsi, prima della visita, di una documentazione esaustiva, completa, qualificata ed **aggiornata**, idonea a comprovare la sussistenza dei disturbi per i quali si è avanzata la domanda.

#### 5) ESITO DELLA VALUTAZIONE

Dopo circa uno o due mesi dalla visita, l'INPS invierà per raccomandata l'esito della valutazione. In caso di esito negativo, è possibile impugnare il verbale Inps dinanzi all'Autorità Giudiziaria entro il termine di **6 mesi**, decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata.

#### 6) L'EVENTUALE RICORSO

Come detto, contro il verbale Inps che nega l'indennità di frequenza, è possibile proporre **ricorso, entro 6 mesi dalla ricezione della raccomandata INPS**. La procedura del contenzioso giudiziario richiede obbligatoriamente l'assistenza di un avvocato, ed è molto tecnica e specialistica, pertanto è consigliabile rivolgersi a professionisti che abbiano acquisito una certa specializzazione ed esperienza in materia. Nella nostra esperienza giudiziaria (fatta di centinaia e centinaia di ricorsi presentati ed accolti in ogni regione d'Italia), possiamo confermare che **è possibile ottenere l'indennità di frequenza anche per disturbi quali DSA, ADHD ed altri disturbi del neurosviluppo minorile.**

L'importante è non arrendersi dinanzi ad un eventuale rigetto della domanda da parte dell'Inps, e presentare ricorso tramite professionisti competenti ed esperti della materia.

Per qualsiasi informazione o richiesta di aiuto, non esitate a contattarci.

*Avv. Francesco Chetoni*

*Avv. Francesca Raffaele*

### **CONTATTI:**

**Tel.** 055.471684 – 335.290218 – 338.2071205

**Sito internet:** <https://www.chetoniraffaeleavvocati.it>

**Mail:** [chetoniraffaeleavvocati@gmail.com](mailto:chetoniraffaeleavvocati@gmail.com)

**WhatsApp:** 335.290218

**Facebook:** "Indennità di frequenza e DSA"  
<https://www.facebook.com/indennitadifrequenza>

**Instagram:** [indennitadifrequenza](https://www.instagram.com/indennitadifrequenza)